



COMUNE DI VIGONOVO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del

Indice

CAPO I - NORME PRELIMINARI

- ART. 1 - Riferimenti Normativi
- ART. 2 - Oggetto e definizioni
- ART. 3 - Servizi di polizia mortuaria – competenze
- ART. 4 - Facoltà di disporre delle salme e dei funerali, delle epigrafi
- ART. 5 - Disposizioni generali- vigilanza
- ART. 6 - Responsabilità
- ART. 7 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 8 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - CIMITERI

- ART. 9 - Cimitero
- ART. 10 - Reparti del cimitero
- ART. 11 - Disposizioni generali per i campi di inumazione
- ART. 12 - Diritto di sepoltura
- ART. 13 - Diritto al seppellimento

CAPO III - FERETRI

- ART. 14 - Deposizione della salma nel feretro
- ART. 15 - Verifica e chiusura dei feretri
- ART. 16 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
- ART. 17 - Targhetta di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI

- ART. 18 - Modalità del trasporto e percorso
- ART. 19 - Norme generali per i trasporti
- ART. 20 - Trasporto di ceneri e resti
- ART. 21 - Trasporti e sepolture a carico del Comune
- ART. 22 - Trasporto prodotti del concepimento

CAPO V – CONCESSIONI

- ART. 23 - Criteri di assegnazione
- ART. 24 - Concessioni per sepolture
- ART. 25 - Atto di concessione
- ART. 26 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
- ART. 27 - Durata delle concessioni e relativi rinnovi
- ART. 28 - Tariffe e modalità di pagamento
- ART. 29 - Assegnazione gratuita alla sepoltura di cittadini illustri o benemeriti
- ART. 30 - Cessazione della concessione
- ART. 31 - Estinzione
- ART. 32 - Rinuncia e retrocessione
- ART. 33 - Revoca
- ART. 34 - Decadenza
- ART. 35 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 36 - Concessioni pregresse

CAPO VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 37 - Deposito
- ART. 38 - Inumazione
- ART. 39 - Tumulazione
- ART. 40 - Tumulazione provvisoria

CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 41 - Esumazioni ordinarie
- ART. 42 - Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie
- ART. 43 - Esumazioni straordinarie
- ART. 44 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- ART. 45 - Raccolta dei resti ossei
- ART. 46 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- ART. 47 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.
- ART. 48 - Oggetti da recuperare

CAPO VIII - CREMAZIONE

- ART. 49 - La conservazione delle urne cinerarie in cimitero
- ART. 50 - Dispersione delle ceneri
- ART. 51 - Affidamento dell'urna cineraria ai familiari
- ART. 52 - Cremazione per insufficienza di spazi
- ART. 53 - Incentivo economico alla cremazione

CAPO IX - POLIZIA DEI CIMITERI

- ART. 54 - Orario di apertura
- ART. 55 - Riti funebri
- ART. 56 - Manifestazioni
- ART. 57 - Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- ART. 58 - Deposizione di fiori
- ART. 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.
- ART. 60 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli
- ART. 61 - Divieto di attività commerciali
- ART. 62 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 63 - Registro delle operazioni cimiteriali
- ART. 64 - Banca dati dei defunti
- ART. 65 - Banca dati delle concessioni

CAPO XI - TOMBE DI FAMIGLIA

- ART. 66 - Concessioni di area per tombe di famiglia
- ART. 67 - Subentri
- ART. 68 - Consensi
- ART. 69 - Concessioni tombe di famiglia eccedenti i 99 anni
- ART. 70 - Costruzione delle tombe famiglia effettuata dall'Ente
- ART. 71 - Costruzione delle tombe di famiglia effettuata dal concessionario

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 72 - Gestione dei cimiteri
- ART. 73 - Compiti del gestore dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale
- ART. 74 - Comportamento del personale di servizio al cimitero
- ART. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- ART. 76 - Estraneità in caso di contenzioso
- ART. 77 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- ART. 78 - Disposizioni finali
- ART. 79 - Entrata in vigore
- ART. 80 - Diffusione

Allegato – I vincoli di parentela

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ART. 1

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003 e della Legge Regionale n.18 del 04/03/2010.

ART. 2

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra;
 - per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
 - per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali della salma sepolta in terra;
 - per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da loculo o tomba;
 - per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni e le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - per **ossario comune** si intende il luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - per **cinerario comune** si intende il luogo dove accogliere le ceneri provenienti da cremazioni.

ART. 3

Servizi di polizia mortuaria – competenze

1. I servizi di polizia mortuaria e cimiteriale sono di esclusiva competenza del Comune. Le relative attribuzioni sono esplicitate dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e nel presente regolamento.
2. In relazione a dette disposizioni di legge e regolamenti, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze per il buon andamento dei servizi e il decoro dei cimiteri.

ART. 4

Facoltà di disporre delle salme, dei funerali e delle epigrafi

1. Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine: coniuge convivente (non legalmente separato), l'unito civilmente (l'unione civile non deve essere dichiarata sciolta), figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro, per estumulazioni e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. Il coniuge passato in seconde nozze o l'unito civilmente (qualora l'unione civile sia stata dichiarata sciolta), decadono da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge o dell'unito civilmente deceduto.
5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 o quando questi non vi provvedano o risultino sconosciuti, il Comune cercherà, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo tutte le informazioni del caso, anche in via informale.
6. Per tali operazioni è comunque richiesta sempre la volontà dell'eventuale concessionario in quanto titolare del diritto d'uso del manufatto.
7. Si presume che chi agisce avanti al Comune, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo derivante dall'applicazione del presente articolo e che agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti indicati al comma 2 andranno risolte avanti l'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune. In caso di contestazione quindi, il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 5

Disposizioni generali – Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio incaricato. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento e resti anatomici sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune.

ART. 6

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ART. 7

Servizi gratuiti e a pagamento

L'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale, che provvede a definirne gli importi.

ART. 8

Atti a disposizione del pubblico

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre disponibili presso l'Ufficio dei servizi Cimiteriali :
 - al pubblico, copia del presente Regolamento;

- ai concessionari, o loro eredi, informazioni relative alla scadenza delle concessioni da loro sottoscritte.

CAPO II CIMITERI

ART. 9 Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Vigonovo.

ART. 10 Reparti del cimitero

Nel cimitero del comune sono presenti specifici spazi destinati a:

1. campo per inumazioni ordinarie;
2. campo per inumazioni speciali (campo degli indecomposti);
3. loculi per la tumulazione di feretri;
4. celle per la conservazione di cassette ossario/urne cinerarie;
5. ossario comune;
6. cinerario comune;
7. cappelle di famiglia.

ART. 11 Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

ART. 12 Diritto di sepoltura

1. Nel cimitero del Comune di Vigonovo debbono essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone :

- a) morte nel territorio del Comune di Vigonovo, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione da parte degli aventi diritto;
- b) morte fuori del Comune di Vigonovo, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o unito civilmente o convivente o congiunti fino al primo grado di parentela sepolti nel Cimitero di Vigonovo;
- d) non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o convivente o unito civilmente o congiunti fino al primo grado di parentela in vita, nati, residenti o antecedentemente residenti nel Comune di Vigonovo;
- e) non residenti, che al momento del decesso hanno un parente o un affine entro il 2° grado (residente da almeno 2 anni nel Comune di Vigonovo) che faccia richiesta di sepoltura;
- f) morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma nati o aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Vigonovo;
- g) non residenti in vita nel Comune di Vigonovo e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
- h) i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

ART. 13

Diritto al seppellimento

1. Il diritto al seppellimento riguarda la sola salma del defunto indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, la sola persona in vita avente i requisiti di cui al precedente art. 12, nonché la salma della persona indicata dal concessionario di cappella al momento della richiesta di tumulazione.
2. In presenza di situazioni di particolare gravità od emergenza, il Sindaco può autorizzare il concessionario a collocare in un loculo già dato in concessione la salma di un defunto diverso da quello indicato nell'atto di concessione, previa modifica del medesimo atto.
3. Il diritto al seppellimento in cappella è esteso alle salme degli ascendenti, discendenti e collaterali del concessionario entro il 3° grado, al coniuge, all'unito civilmente, ai conviventi, ai suoceri, generi e nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti e, fra i figli, anche i figli naturali, legittimati, adottati.
4. Il concessionario che trasferisca la propria residenza deve comunicare all'Ufficio il suo nuovo recapito, da annotarsi nel fascicolo individuale della concessione.
5. E' vietata la cessione del diritto d'uso di fosse, loculi, cappelle e cellette ossario tra privati.

CAPO III FERETRI

ART. 14

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

ART. 15

Verifica e chiusura dei feretri

1. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli art. 18 e 25 del medesimo D.P.R., ed infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, sono certificati dal personale a ciò delegato dell'ASL del luogo di partenza, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere.
2. Alla partenza del feretro, a garanzia della sua integrità e contenuto, sarà apposto un sigillo sullo stesso.

ART. 16

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, ed in ogni caso dovranno essere conformi alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo è autorizzato l'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.

2. Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
- I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 10 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

3. Per la tumulazione:

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30, 31 D.P.R. 285/90).
- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente punto nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90.
- Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km, è sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

4. Per la cremazione:

1. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
2. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.
5. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).
6. Qualora una salma, già sepolta, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, venga esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi della ASL che riguardino il rifascio (paragrafo 3 Circ. Min. Sanità 10/98).
7. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo, nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ART. 17

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI

ART. 18

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal Sindaco con proprio decreto (art. 22 D.P.R. 285/90).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo o alla chiesa o dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ART. 19

Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri casi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Per il trasporto all'estero il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che dovrà essere in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento, fino al raggiungimento della destinazione. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
6. Il personale che riceve il feretro presso il cimitero dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma in duplice copia di cui una copia resterà al vettore e una copia sarà consegnata all'ufficio comunale competente;.

ART. 20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ossa umane e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Il trasporto di ossa e ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
3. Il trasporto di ossa chiuse in una cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

ART. 21

Trasporti e sepolture a carico del Comune

1. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei famigliari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

ART. 22

Trasporto prodotti del concepimento

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta per il trasporto, il seppellimento o la cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere fatto a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V CONCESSIONI

ART. 23

Criteri di assegnazione

1. Il cimitero, le fosse ed i loculi vengono assegnati in ordine consecutivo, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra soltanto al momento del decesso, previa richiesta di un familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi a favore di persone in vita, da tenere a disposizione per future tumulazioni per sé o famigliari.
3. E' riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare. E' ammesso che il solo coniuge o unito civilmente, nonché il solo parente di primo grado, possano essere estumulati o esumati per essere sepolti accanto alle salme dei loro congiunti esclusivamente in occasione della morte del secondo congiunto. L'assegnazione in questo caso verrà operata dall'alto verso il basso ad esclusione del caso di assegnazione di loculo in prima fila. In questo caso sarà assegnato il loculo successivo più alto e quello immediatamente sottostante. L'applicazione del presente istituto comporta il gravame sul richiedente delle spese di cui all'art. 24, fatto salvo il riconoscimento di conguaglio del credito derivante dal mancato utilizzo della concessione in termini temporali.
4. Ad integrazione del criterio di assegnazione di cui al comma 1 del presente articolo, si specifica che le fosse ed i loculi lasciati liberi in ragione di applicazione del presente istituto, dovranno essere prioritariamente assegnati.
5. Il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto alle sepolture, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, intervenute nei cinque anni antecedenti a quelli di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 24

Concessioni per sepolture

1. Per le sepolture è concesso l'uso di aree e/o di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

- Sepolture individuali in fosse, loculi, cellette ossario;
 - Sepolture in cappelle per famiglie, Enti e collettività.
2. La concessione di cappelle ad uso di sepoltura per famiglie, Enti e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.
 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di tariffazione approvata con deliberazione della Giunta comunale.
 4. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
 5. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura (diritto di sepolcro) a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
 6. Il diritto di sepolcro è cosa fuori commercio e perciò non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso. Il diritto suddetto è trasmissibile in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.
 7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 25

Atto di concessione

1. Le concessioni per sepolture, loculi e cellette ossario sono rilasciate a domanda e formalizzate mediante scrittura privata.
4. L'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione;
 - L'inizio e la fine della concessione;
 - La durata;
 - Il nome, la residenza ed il codice fiscale del concessionario;
 - Il nome della persona la cui salma, resti mortali o ceneri sono destinati ad esservi accolti;
 - I diritti, gli obblighi e oneri cui è soggetto il concessionario, le eventuali prescrizioni tecniche del manufatto e le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 26

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che a persone fisiche, possono essere rilasciate anche a Società legalmente costituite.
2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente al concessionario.

ART. 27

Durata delle concessioni e relativi rinnovi

1. Le autorizzazioni alle inumazioni sono temporanee ed hanno la durata minima di anni dieci.
2. Le concessioni per sepolture in loculi sono temporanee e hanno la durata di anni trenta.
3. Le concessioni per sepolture private in cellette ossario sono temporanee ed hanno la durata di anni trenta.
4. Le concessioni di cappelle sono temporanee e hanno la durata di anni novantanove.
5. Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, del D.P.R. N. 285/1990, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del *decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803*, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
6. La durata delle concessioni perpetue di loculi, rilasciate anteriormente al 21.10.1975, si intende rideterminata in anni novantanove.
7. La durata della concessione decorre dalla data della sepoltura.

8. Alla scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, i loculi e le cellette ossario tornano nella piena disponibilità del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse sono restituiti ai familiari che ne facciano espressa richiesta scritta.

9. Alla scadenza della concessione dei loculi e delle celle ossario, gli aventi diritto possono chiedere il rinnovo della concessione, che potrà essere concessa dal Comune sulla base delle esigenze e delle disponibilità di spazi.

10. Le concessioni a scadenza del periodo di concessione possono essere, salvo gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rinnovate, con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria, secondo le seguenti modalità:

a) loculi: per anni dieci;

b) loculi: per anni venti;

c) cellette ossario: per anni dieci;

d) cellette ossario: per anni venti;

e) tombe di famiglia: per anni novantanove.

11. La domanda dev'essere presentata dal concessionario o suoi eredi.

12. Le concessioni di loculi assegnate ante mortem e giunte a scadenza senza essere state utilizzate, ritornano automaticamente nella disponibilità del Comune. Se il decesso dell'avente diritto al posto avviene invece prima della scadenza, la durata della concessione potrà essere rinnovata per anni 30 dalla data del decesso, applicando la tariffa prevista per i loculi retrocessi.

ART. 28

Tariffe e modalità di pagamento

1. Tutte le sepolture da effettuarsi nel cimitero del Comune di Vigonovo sono soggette al pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta, salvo il caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, come attestato dai Servizi Sociali.

2. Il pagamento della tariffa dovrà essere eseguito contestualmente alla richiesta di rilascio della concessione e prima della tumulazione definitiva della salma ovvero, nel caso di proroga della concessione ai sensi del precedente articolo, prima della scadenza della medesima.

3. Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato e sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione del pagamento. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

ART. 29

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per meriti, opere di ingegno o servizi resi alla comunità.

ART. 30

Cessazione della concessione

1. Le concessioni, oltre che per estinzione a seguito di scadenza naturale, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

ART. 31

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

2. Allo scadere del termine di concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri ai sensi del successivo Capo VII, previa comunicazione agli interessati, provvederà il Comune, collocando i medesimi nell'ossario comune.

ART. 32

Rinuncia e retrocessione

1. La rinuncia alla concessione di fossa, loculo o cappella comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
2. Si dà corso a rinuncia solo in caso di fossa, loculo o cappella liberi da salma e previa richiesta scritta del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 33

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario ai fini di assicurare l'ampliamento o la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. A tal fine la Giunta Comunale può disporre l'avvio della procedura di revoca delle concessioni, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento:
 - riconoscendo al concessionario un risarcimento economico in proporzione al tempo residuo spettante secondo quanto pagato al tempo della stipula dell'originaria concessione, con spese interamente a carico del Comune. I manufatti insistenti sulle fosse rientrano nella disponibilità del concessionario che ne faccia espressa richiesta scritta;
 - concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione dalla stessa individuati, con spese interamente a carico del Comune.
3. Dell'avvio della procedura di revoca dovrà esser data notizia al concessionario, qualora noto, o in difetto mediante preventiva pubblicazione per sessanta giorni all'Albo comunale e presso il cimitero interessato di apposito avviso indicante il giorno e l'ora previsti per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 34

Decadenza

1. La concessione viene a decadere qualora la fossa, il loculo o la celletta ossario vengano per qualsiasi motivo lasciati liberi dietro disposizione del concessionario. Nessun rimborso è previsto per il periodo di tempo mancante alla scadenza. La concessione viene a decadere anche quando:
 - la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione;
 - venga accertato che la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - viene rilevata la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - la sepoltura privata risulti in stato di perdurante grave stato di abbandono e/o di incuria dei manufatti o per morte degli aventi diritto;
 - non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Al pronunciamento di decadenza si perviene previa diffida al concessionario di agire entro 60 giorni, notificata allo stesso.
3. In caso di inadempienza, il pronunciamento di decadenza viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del servizio notificato al concessionario.
4. Nel caso di irreperibilità del concessionario, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e presso il cimitero per un periodo di 60 giorni.
5. La decadenza della concessione di fossa, loculo o celletta ossario comporta il rientro degli stessi nella disponibilità del Comune.
6. Con lo stesso provvedimento viene fissata la data in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno in sopralluogo per la redazione di verbale dello stato di consistenza del manufatto.
7. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione, nulla sarà dovuto al concessionario.

ART. 35

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere ovvero il loro restauro, secondo opportunità, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 36

Concessioni pregresse

1. La Giunta Comunale, con riferimento alle concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto concessorio in quanto rilasciate prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, può stabilire le modalità per il riconoscimento dell'immemorabile, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

CAPO VI

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 37

Deposito

L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata solo presso la camera mortuaria del cimitero comunale.

ART. 38

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal DPR 285/90 per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
2. I campi di inumazione sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture private a sistema di inumazione sono oggetto di assegnazione.
4. Il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni.
5. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Tale periodo è fissato in cinque anni.
6. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
7. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
8. La Giunta Comunale può disporre la sostituzione del cippo di cui ai commi precedenti con altra tipologia di manufatto, fornendo le specifiche tecniche in ordine a fattura e materiali. Le spese per la realizzazione e posa in opera del manufatto sono interamente a carico della persona autorizzata, ovvero del richiedente l'assegnazione.
9. La manutenzione dei cippi e dei manufatti e la conservazione dello stato di decoro sono a carico del richiedente l'assegnazione o suoi eredi. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al precedente art. 24.

ART. 39

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri o cassette di resti ossei in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. Il tempo ordinario di tumulazione è di 30 anni.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/93.
5. Per il riutilizzo dei sepolcri a tumulazione preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 285/90, privi dei requisiti costruttivi di cui all'art 76 del medesimo D.P.R., si applica quanto previsto dall'art. 106 dello stesso D.P.R e dall'art 16 della Circ. Min. Sanità n. 24/93.
6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art. 13.3 della Circ. Min. Sanità 24/93).

ART. 40

Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita su richiesta scritta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per un tempo limitato.
2. Il Responsabile del Servizio incaricato può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli retrocessi e disponibili ed aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, nei seguenti casi:
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione già occupati da salma da estumularsi;
 - qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente allo scopo di consentire l'esecuzione i lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
3. La concessione per la tumulazione provvisoria è subordinata al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo privato di collocazione definitiva della salma, ovvero, nel caso di salma destinata ad essere ospitata in cappella privata, al preventivo pagamento della tariffa di concessione del loculo temporaneamente occupato. Sono in ogni caso a carico del richiedente tutte le spese relative alla tumulazione, estumulazione e traslazione della salma.
4. Qualora il concessionario non dovesse procedere alla tumulazione in sepoltura privata entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione definitiva del loculo assegnato provvisoriamente.
5. Le tumulazioni provvisorie di cui ai commi precedenti sono soggette ad un unico rinnovo, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 41

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, ridotto a 5 anni nel caso di inumazione di resti mortali.
2. Le prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono applicate secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, dalla Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 e L.R. 18/2010.

ART. 42

Modalità e termini per l'effettuazione delle esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono in base alle esigenze di spazio nei cimiteri e comunque non prima di 10 anni dalla inumazione e possono essere eseguite nel periodo da ottobre ad aprile.
2. Le esumazioni si effettuano in date stabilite dall'Ufficio, previa comunicazione ai familiari.
3. Qualora la salma esumata non risulti completamente mineralizzata, la stessa sarà ricollocata nella fossa di originaria inumazione ovvero, se previsto, sarà inumata nel campo degli indecomposti.
4. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune, ovvero in cellette ossario o in altri loculi dati in concessione ai familiari che ne facciano richiesta.
5. Le operazioni di esumazione ordinaria sono assicurate dal Comune, previo pagamento delle tariffe cimiteriali stabilite dalla Giunta comunale da parte del richiedente l'assegnazione o suoi eredi.

ART. 43

Esumazioni straordinarie

1. Si definiscono straordinarie le esumazioni di salme effettuate anticipatamente rispetto alla prevista scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di esumazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate, a spese di questi ultimi, da parte degli operatori cimiteriali. Se disposte dal Comune, gli oneri si intendono a carico del Comune stesso.
3. Le esumazioni straordinarie debbono essere eseguite previo parere favorevole dell'Azienda ULSS competente.

ART. 44

Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita allo scadere della concessione, e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Si definisce straordinaria l'estumulazione di una salma effettuata anticipatamente rispetto alla prevista scadenza trentennale:
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
 - su richiesta del concessionario o suoi eredi, per il trasporto della salma in altra sede, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato (art. 88 D.P.R. 285/90). In questo caso nessun rimborso è dovuto per il tempo rimanente alla scadenza della concessione.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. L'Ufficio provvederà con congruo anticipo ad avvertire i singoli concessionari dell'imminente o sopraggiunta scadenza della concessione. Ciò allo scopo di consentire l'eventuale rinnovo della stessa, ovvero al fine di consentire al concessionario (o ai suoi eredi) di disporre, a proprie spese, la destinazione finale dei resti. In caso di irreperibilità del concessionario o dei suoi eredi, il Comune procederà d'ufficio.
6. Le estumulazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite previo parere favorevole dell'Azienda ULSS competente.
7. Se completamente mineralizzati, i resti mortali vengono raccolti nell'ossario comune o, qualora il concessionario (o ai suoi eredi) ne facciano richiesta, vengono raccolti in apposite cassetine e successivamente inseriti in ossari o in loculi già in concessione. Se per l'inserimento delle cassetine dovesse essere necessario rimuovere dal loculo una nicchia posta a copertura del tumulo, anziché un semplice marmo, la nicchia dovrà essere rimossa e ripristinata a cura e spese del concessionario (o ai suoi eredi).
8. Sono vietati gli spostamenti di feretri all'interno dello stesso cimitero, ad eccezione di quelli disposti dal Comune o per feretri destinati ad essere tumulati in cappelle di famiglia private.
9. Le operazioni di estumulazione ordinaria sono assicurate dal Comune, previo pagamento delle tariffe cimiteriali stabilite dalla Giunta comunale da parte dei concessionari o loro eredi.

10. Le operazioni di estumulazione straordinaria autorizzate per conto ed interesse di privati sono effettuate, a spese di questi ultimi, da parte degli operatori cimiteriali.

ART. 45

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione della salma, raccolte nelle attività di esumazione ed estumulazione.
2. Qualora gli aventi diritto non ne richiedano il collocamento in un loculo o in una celletta ossario già in concessione o di nuova concessione, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.
3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione.

ART. 46

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali a seguito di esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
 - permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - trasferimento in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso campo di inumazione o nel campo degli indecomposti;
 - cremazione;
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, previa richiesta dei familiari sono soggetti:
 - ad inumazione. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
 - a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco. Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno, in conformità all'art 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/03.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
5. I resti mortali di salma per i quali sussiste disinteresse verranno gestiti dal Comune, sulla base delle esigenze e delle disponibilità di spazi.
6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. (Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31/07/98, paragrafi 2 e 3).
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali indecomposti viene stabilito ordinariamente in anni 5.
8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni dovrà essere cosparso di particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali.
9. Le operazioni di cui al presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

ART. 47

Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ART. 48

Oggetti da recuperare

1. Qualora gli aventi diritto ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, debbono darne preventivo avviso all'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura dell'Ufficio.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso l'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

3. Decorso tale termine, in difetto di reclamo gli oggetti preziosi rinvenuti potranno essere liberamente alienati dal Comune.

CAPO VIII CREMAZIONE

ART. 49

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero

1. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c) L.R. 18/2010. E' altresì ammessa la collocazione all'interno di loculo o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati, previa autorizzazione e ad eventuali spese aggiuntive del concessionario (o dei suoi eredi). Se per l'inserimento dell'urna con le ceneri dovesse essere necessario rimuovere dal loculo una nicchia posta a copertura del tumulo, anziché un semplice marmo, la nicchia dovrà essere rimossa e ripristinata a cura e spese del concessionario (o dei suoi eredi).

Art. 50

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, è consentita nei limiti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e art. 50 della legge regionale del Veneto n. 18/2010.

2. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

b) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

c) della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;

d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

3. La dispersione delle ceneri è consentita in aree pubbliche e private ad una distanza di oltre 200 metri da insediamenti abitativi o produttivi ed è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

4. E' vietata la dispersione al vento, nonché in edifici e luoghi chiusi e nei parchi pubblici.

5. All'interno dei cimiteri comunali le ceneri vanno disperse nel cinerario comune.

6. L'attività è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

7. L'urna cineraria, dopo la dispersione, deve essere consegnata all'incaricato del cimitero al fine di procedere al suo smaltimento.

Art. 51

Affidamento dell'urna cineraria ai familiari

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o dell'unito civile o del convivente oppure, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del:
 - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
 - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile (teca, nicchia o vano) protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune, previo versamento della tariffa prevista per il servizio.
12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
14. In caso di decesso dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata deve comunicarlo tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, correlando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.
15. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero.

ART. 52

Cremazione per insufficienza di spazi

1. Può essere autorizzata, con ordinanza da parte del Sindaco, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 30 anni (durata della concessione), secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune all'ingresso del cimitero.

ART. 53

Incentivo economico alla cremazione

1. L'Ente può demandare alla Giunta comunale la quantificazione degli importi da destinare a titolo di contributo straordinario affinché, a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, i titolari della relativa concessione cimiteriale scaduta ricevano un incentivo economico alla cremazione della salma del loro congiunto che non dovesse risultare mineralizzata.

CAPO IX
POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 54

Orario di apertura

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato e previsto dalle delibere di Giunta Comunale.
2. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero al di fuori dell'orario stabilito.

ART. 55

Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri in forma civile e religiosa, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Le celebrazioni avvengono negli spazi ad esse dedicati.
3. A tal fine il Comune può mettere a disposizione spazi presso i propri immobili da adibire temporaneamente a Sale del Commiato.
4. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio.

ART. 56

Manifestazioni

1. Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 57

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Salve le più gravi conseguenze di natura penale, nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione ed il decoro del luogo, ed in specie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - Introdurre animali al seguito, ad eccezione dei cani guida che accompagnano persone non vedenti;
 - Entrare con cicli, motocicli, automobili, scooter o altri veicoli non autorizzati;
 - Introdurre oggetti irriverenti;
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
 - Consumare cibi e bevande;
 - Rimuovere dalle tombe fiori, piante, ornamenti e lapidi;
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari (è fatta salva la legittima distribuzione di oggetti sacri o religiosi in occasione di festività cristiane);
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati;
 - Eseguire iscrizioni sulle tombe altrui e lavori senza autorizzazione dei concessionari;
 - Danneggiare e/o deturpare manufatti;
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati.
2. I predetti divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo

situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi e/o frasi offensive del culto professato dai dolenti, è diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 58

Deposizione di fiori

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la deposizione di fiori purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

2. Gli ornamenti di fiori freschi una volta avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto è tenuto a toglierli provvedendo per la loro distruzione.

3. Nei periodi opportuni nel cimitero avrà luogo la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 59

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Il concessionario è tenuto ad iscrivere sulle sepolture il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui si riferiscono la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato all'Ufficio completo di traduzione in italiano.

4. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

5. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi e simboli nelle forme, misure, colore e materiali autorizzati.

6. Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ed i manufatti in genere ritenuti indecorosi. Potrà altresì essere disposta d'ufficio la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque maniera non si addicano all'estetica e/o sobrietà del cimitero, o che col tempo siano divenuti indecorosi.

7. I provvedimenti di rimozione verranno adottati dal Responsabile del Servizio previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

I progetti grafici, unitamente alla specificazione dei materiali che si intendono utilizzare, comunque al di fuori delle condizioni ordinarie di sobria sepoltura, devono essere sottoposti all'autorizzazione del competente ufficio comunale.

4. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano dalla lapide: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.

6. E' vietata la posa di ghiaino o di altro materiale di piccola pezzatura. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

ART. 60

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi. Alle persone disabili è consentito l'ingresso con i mezzi di deambulazione in uso.

2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali.

3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

- alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
- alle persone abbigliate in maniera indecorosa od indecente;
- a coloro che intendono svolgere attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

ART. 61

Divieto di attività commerciali

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 62

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori

1. Compete al Comune l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.
2. Le imprese sono tenute ad informare preventivamente l'Ufficio per qualsiasi tipo di lavoro da eseguirsi all'interno dei cimiteri.
3. E' vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. L'esecuzione dei lavori da parte delle imprese all'interno dei cimiteri è consentita esclusivamente nei giorni feriali.
5. Nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, dal 28 ottobre al 4 novembre, alle imprese non è consentita l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri.
6. E' vietato alle imprese entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio su richiesta motivata.
7. Per lo svolgimento delle loro attività, alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi di proprietà del Comune.
8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 63

Registro delle operazioni cimiteriali

1. Il personale che gestisce i servizi cimiteriali è tenuto a redigere, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 64

Banca dati dei defunti

1. E' istituita la banca dati dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.
2. La banca dati, in formato cartaceo e/o elettronico, riporta annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportate:
 - Le generalità del defunto
 - Il numero della sepoltura

- Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto

ART. 65

Banca dati delle concessioni

1. E' istituita la banca dati delle concessioni, in formato cartaceo ed elettronico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO XI

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 66

Concessioni di area per tombe di famiglia

1. La concessione di tombe di famiglia o di aree per la realizzazione di tombe di famiglia può essere data:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. La concessione, finché in essere, è trasmessa agli eredi secondo le disposizioni del codice civile e le eventuali controversie sono risolte direttamente dagli interessati secondo le norme vigenti.
3. Il diritto all'uso di sepoltura è riservato, per le concessioni a persone fisiche, ai concessionari e ai loro parenti come identificati dal codice civile.
4. Il diritto d'uso di sepoltura per le concessioni a enti, associazioni, fondazioni è riservato alle persone facenti parte dell'ente, associazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Il seppellimento e la tumulazione di salme in cappelle di famiglia è soggetto a richiesta, le operazioni devono essere eseguite dal gestore del servizio, previo pagamento delle spese di apertura e chiusura della tomba, del loculo o dell'ossario. Al concessionario della cappella di famiglia verrà addebitato il costo della/delle piastra/e in cemento da collocare tra feretro e marmo esterno, qualora al momento della rimozione del marmo per la tumulazione, la piastra dovesse risultare mancante.

ART. 67

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno pari titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso designando uno di essi quale rappresentante della concessione, il quale disporrà della tomba, in nome e per conto degli altri aventi diritto, e manterrà ogni rapporto con il Comune.
2. In difetto di designazione del referente, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a comunicare l'avvenuto decesso del concessionario e i nominativi dei subentranti alla concessione, il Comune non autorizzerà alcuna operazione cimiteriale, riservandosi, previa diffida, di provvedere alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario, o non siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione delle sepolture fino alla naturale scadenza della concessione. In tale fattispecie la tomba non potrà essere utilizzata da alcuno.
5. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi trent'anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ART. 68

Consensi

1. Il titolare di tomba di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, la salma o i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.
2. Se la sepoltura è indivisa tra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.
3. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, anche di uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
4. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

ART. 69

Concessioni tombe di famiglia eccedenti i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

ART. 70

Costruzione delle tombe famiglia effettuata dall'Ente

1. La costruzione delle tombe di famiglia è effettuata dall'Ente committente o dal concessionario nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni cimiteriali e in materia di sicurezza anche per i rischi di interferenza.
2. Le tombe di famiglia sono realizzate in conformità al progetto approvato dal Comune.
3. Le tombe di famiglia non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.

ART. 71

Costruzione delle tombe di famiglia effettuata dal concessionario

1. Il concessionario di area per tombe di famiglia, qualora autorizzato, dovrà presentare al Comune il progetto dei manufatti entro tre mesi dalla data di concessione, il concessionario dovrà rispettare quanto riportato nelle condizioni che saranno allegate al permesso di costruire.
2. In particolare i lavori per la costruzione della tomba dovranno essere iniziati entro 30 giorni dalla data di notifica del permesso di costruire ed ultimati entro 1 anno dal loro inizio.
3. Al rilascio dell'autorizzazione a costruire il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato dagli uffici comunali al momento del rilascio della concessione ad edificare, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e al ripristino degli spazi adiacenti alla tomba di importo tale da coprire almeno i costi per l'eventuale demolizione del manufatto e ripristino dell'area.
4. Non dovranno comunque essere danneggiati alberi, vialetti, siepi, aiuole, le altre tombe, le varie opere cimiteriali o i tappeti erbosi. I solchi provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente colmati ed eliminati. Nel caso vengano arrecati danni alla proprietà comunale o a tombe private, il responsabile in solido, dovrà ripristinare i beni danneggiati e, in caso di inadempimento, provvederà al ripristino l'Amministrazione Comunale addebitando le spese allo stesso responsabile in solido, incamerando comunque il deposito cauzionale come sopra costituito.

5. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il concessionario deve richiedere il nulla osta all'uso del sepolcro e lo svincolo del deposito cauzionale.
6. La verifica di conformità al progetto viene effettuata dall'Ufficio tecnico comunale che rilascia anche il nulla osta all'uso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
7. Il nulla osta all'uso è presupposto per lo svincolo della cauzione.
8. Rimangono a carico del concessionario la responsabilità per i vizi dell'opera e gli oneri per interventi di riparazione e di ripristino.
9. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 72

Gestione dei cimiteri

L'attività di gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale può essere svolta da personale comunale o affidata a soggetti esterni.

ART. 73

Compiti del gestore dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale

1. Il gestore dei servizi cimiteriali presso il cimitero comunale deve:

- ritirare l'apposita autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal Comune di partenza all'incaricato del trasporto di un cadavere;
- ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- vigilare sui trasporti dei cadaveri e dei resti mortali all'interno del cimitero oltre a quelli in arrivo e in uscita;
- eseguire l'apertura e chiusura dei tumuli in occasione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione;
- eseguire lo scavo ed il riempimento delle fosse in occasione delle operazioni di inumazione ed esumazione;
- vigilare sui servizi di seppellimento eseguiti, sulle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria e coordinarne i lavori;
- assistere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- eseguire operazioni per conto di privati se previsto dalla legge o dal presente regolamento;
- qualsiasi disfunzione o danno arrecato all'interno del cimitero, anche se minimo, dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Servizi Cimiteriali Comunale, che provvederà a quanto necessario in termini di Legge, sentito il Funzionario Responsabile di riferimento;
- accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco e che, al contrario, i feretri destinati all'inumazione non abbiano la cassa metallica interna, praticando se necessario opportune aperture sulla stessa, verificando inoltre che tutte le parti che la costituiscono siano biodegradabili;
- vigilare perché non vengano commessi guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue vicinanze e imporre alle persone entrate nel cimitero di conformarsi alle prescrizioni regolamentari qualora non rispettate;
- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria quali il taglio dell'erba, la sistemazione dei vialetti, la loro pulizia e diserbo, la pulizia della zona limitrofa esterna al cimitero, lo spurgo dei fossi, la pulizia delle canali di raccolta dell'acqua piovana, la pulizia dei servizi igienici, la sistemazione dei cespugli, piante e fiori di proprietà comunale, lo sgombero della neve dai vialetti e nelle immediate vicinanze esterne al cimitero;
- impedire che senza autorizzazione del Comune venga asportato dal cimitero materiale di qualsiasi natura;

- accertarsi che dopo l'orario di chiusura del cimitero non vi sia alcuna persona al suo interno e nell'eventualità, allontanarlo immediatamente e segnalarlo all'Ufficio Servizi Cimiteriali Comunale per gli eventuali provvedimenti a norma di Legge;
- adempiere ogni altra disposizione prevista dal presente regolamento che rientri nella propria competenza.

ART. 74

Comportamento del personale di servizio al cimitero

1. Il personale di servizio al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale di servizio al cimitero è altresì tenuto :
 - a mantenere un comportamento corretto nei confronti del pubblico e rispettoso in particolare durante le cerimonie funebri;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto proprio e/o di privati (a meno che non sia previsto dalla legge, dal presente regolamento o da specifici accordi con il Comune), sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento, a meno di specifici accordi tra le parti;
 - usare parti di fabbricato o di spazi cimiteriali o di attinenze dei cimiteri per praticarvi industrie, depositi, allevamenti e opere di qualsiasi genere se non connesse all'attività;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Il personale dovrà usare i locali messi a disposizione con tutti riguardi e la pulizia necessari, al fine di non arrecarvi danni di sorta.

ART. 75

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, per le misure compatibili, anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato allegato agli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la previgente normativa regolamentare cessa di trovare applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 76

Estraneità in caso di contenzioso

1. Il Comune dichiara la propria preventiva estraneità ad azioni legali che dovessero sorgere in caso di contenzioso tra privati aventi diritto nella controversia.
2. In presenza di controversia tra privati aventi diritto il Comune si atterrà allo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo tra i medesimi, ovvero fintantoché non sia intervenuta una sentenza di ultima istanza passata in giudicato.
3. Il Comune dà altresì per inteso che ogni azione promossa da privato sia dallo stesso adottata in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli eventuali cointeressati ed aventi diritto, come riconosciuti a mente degli artt. 74, 75, 76, 77 (vincolo di parentela) del Codice Civile.

ART. 77

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000, individuando nel relativo decreto le funzioni e competenze da attribuirsi.

ART. 78

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ART. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni che disciplinano i servizi in materia di Polizia Mortuaria.

ART. 80

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata ai competenti Uffici e agli operatori dei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.

I VINCOLI DI PARENTELA

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 cc).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

ASCENDENTI	IV Grado	Trisavi
	III Grado	Bisnonni
	II Grado	Nonni
	I Grado	Genitori

DISCENDENTI	IV Grado	Figli dei pronipoti
	III Grado	Pronipoti
	II Grado	Nipoti (figli dei figli)
	I Grado	Figli

COLLATERALI	II grado	Fratelli Sorelle
	III Grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
	V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
	VI grado	Altri cugini

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

- Parentela in linea retta: Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
- Parentela in linea collaterale: Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
- Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.
- La legge non attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

Le unioni civili

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello conferito dal matrimonio. In Italia l'istituto giuridico dell'unione civile è regolato dalla Legge 20 maggio 2016 N. 76.